

ALLEGATO 4 - TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Sezione I: Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l'intermediario:

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II: Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi) l'intermediario deve attenersi alle seguenti regole supplementari in base alle quali:

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

AVVERTENZA: Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento:

1. prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione.
2. in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto solo in caso di modifiche di rilievo delle informazioni in esso contenute.

Sezione I: Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

Nome Cognome: _____
n° Iscrizione RUI / Sez. E: _____ Data Iscrizione: ___ / ___ / ____
Sede Operativa/Legale: _____ Telefono: _____
Email/Pec: _____
Qualifica:
 ADDETTO / RESPONSABILE DEL COLLABORATORE DEL BROKER
 ADDETTO ALL'INTERMEDIAZIONE (iscritto in sez. E) AL DI FUORI DEI LOCALI DEL BROKER SOTTO INDICATO
 RAPPRESENTANTE LEGALE / RESPONSABILE DEL BROKER SOTTO INDICATO

IL SOGGETTO DI CUI SOPRA OPERA PER CONTO DEL SEGUENTE COLLABORATORE DEL BROKER

(da compilare solo nel caso in cui la persona sopra indicata sia un addetto/responsabile di un collaboratore iscritto nella sezione E)

Nome Cognome / Ragione Sociale: _____
n° Iscrizione RUI / Sez. E: _____ Data Iscrizione: ___ / ___ / ____
Sede Operativa/Legale: _____ Telefono: _____
Email: _____
Pec: _____ Sito Internet: _____

DATI DEL BROKER CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO

Ragione Sociale: ISIDE BROKER INSURANCE SRL
n° Iscrizione RUI / Sez. B: B000401343 Data Iscrizione: 12/12/2011
Sede Legale: Via Asiago, 27 - 22063 Cantù (CO)
Sede Operativa/Legale: Via Cosimo del Fante, 16 - 20025 Legano (MI) Telefono: 0331.1547381
Email: amministrazione@isidebroker.net
Pec: isidebroker@legalmail.it Sito Internet: www.isidebroker.it

Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere controllati visionando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS: www.ivass.it

Sezione II: Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo

- a. L'intermediario assicurativo informa di aver messo a disposizione nei propri locali e di aver pubblicato sul sito internet www.isidebroker.it:
 1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico.
 2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018
- b. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sopra indicato

Sezione III: Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario assicurativo dichiara che :

- a. non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- b. nessuna impresa di assicurazione e nessuna impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV: Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario assicurativo informa che:

- a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge (45 giorni), di rivolgersi all'IVASS o alla Consob, secondo quanto indicato nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato con l'intermediario o con l'impresa preponente.
- c. il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale)
- d. gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 - 00198 Roma - PEC consap@pec.consap.it - mail: fondobrokers@consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

AVVERTENZA: Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome Cognome: _____

n° Iscrizione RUI / Sez. E: _____

COMPAGNIA ASSICURATIVA

Denominazione: _____

n° Iscrizione Albo Imprese: _____

Sezione I: Informazioni sul modello di distribuzione

- a. L'intermediario agisce su incarico del cliente
- b. Collaborazioni con altri intermediari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012:
 - L'attività di distribuzione non è svolta in collaborazione con altri intermediari
 - L'attività di distribuzione è svolta in collaborazione con il seguente intermediario:

Nome Cognome / Ragione Sociale: _____

n° Iscrizione RUI _____

Sede Operativa/Legale: _____

Ruolo: Emittente

- c. L'intermediario che entra in contatto con il cliente opera per conto di:

Nome Cognome / Ragione Sociale: _____

n° Iscrizione RUI _____

Sede Operativa/Legale: _____

Sezione II: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario informa che:

- a. non fornisce al contraente una consulenza, ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, ovvero una raccomandazione personalizzata
- b. non fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
- c. non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
- d. distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente contratti di una o più imprese di assicurazione
- e. i contratti sono prospettati in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazione Private

Sezione III: Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso è determinato dalla combinazione delle diverse tipologie di compensi di seguito indicate:

[] commissioni incluse nel premio assicurativo pari al ____ % del premio imponibile

[] onorario corrisposto dal cliente pari ad € _____

Sezione IV: Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario informa che:

- a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso
- b. le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) nei limiti della normativa vigente, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di Euro 750,00 annui per ciascun contratto.
- c.** per il contratto offerto:
- non è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa e che il pagamento dei premi effettuato all'intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private
 - è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa e che il pagamento dei premi effettuato all'intermediario o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private

ELENCO IMPRESE

Di seguito l'elenco delle Imprese con le quali Iside Broker Insurance S.r.l. ha in essere rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico.

COMPAGNIA	TIPOLOGIA RAPPORTO D'AFFARI
AFI ESCA S.a.	Accordo Diretto
AFI ESCA IARD	Accordo Diretto
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.a.	Collaborazione orizzontale
AXA FRANCE VIE	Collaborazione orizzontale
AXA FRANCE IARD	Collaborazione orizzontale
CF ASSICURAZIONI S.p.A.	Accordo Diretto
CNP ASSURANCE S.a.	Collaborazione orizzontale
COFACE ITALIA S.r.l.	Collaborazione orizzontale
EULER HERMES S.a.	Collaborazione orizzontale
HARMONIE MUTUELLE ITALIA	Collaborazione orizzontale
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA d'ASSICURAZIONI S.a.	Accordo Diretto
METLIFE EUROPE Limited	Accordo Diretto
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY Limited	Collaborazione orizzontale
STEWART TITLE EUROPE Limited	Collaborazione orizzontale
UCA ASSICURAZIONE Spese legali e peritali S.p.A.	Accordo Diretto
ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Accordo Diretto